



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

## COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 67 del 21/09/2010

Oggetto:

**ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI.**

Per convocazione con atto del Presidente del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, il giorno **ventuno** del mese di **settembre** dell'anno **duemiladieci**, alle ore 20.00 in adunanza di Prima convocazione previa consegna ai Consiglieri di invito scritto a domicilio nei modi e nei termini di legge con l'elenco degli oggetti da trattarsi.

Fatto l'appello (e preso nota dei consiglieri entrati e usciti durante la seduta) sono presenti i sottoelencati Consiglieri ed Assessori non Consiglieri:

1) TURCI Luisa	Presente
2) ALLEGRETTI Catia	Presente
3) MALAGOLA Italo	Presente
4) TRAVASONI Gian Paolo	Assente
5) FUSARI Luigi	Presente
6) BENZI Sauro	Presente
7) CONTRI Stefania	Presente
8) FERRARI Marco	Presente
9) BARBIERI Francesco	Assente
10) CAFFAGNI Alessandra	Presente
11) BASSI Riccardo	Presente
12) BERTOLINI Cristina	Presente
13) OLIVETTI Giulia	Presente
14) FABBRI Mauro	Assente
15) BOCCALETTI Federica	Assente
16) D'ELIA Franco	Presente
17) PESCESELLI Alvaro	Presente
18) ANDREOLI Tania	Presente
19) REGGIANI Erenio	Assente
20) GOLDONI Fausto	Assente
21) ROVERSI Gabriele	Assente
Presenti n. 14	Assenti n. 7

1) PEDERZOLI Vania Presente

Assume la Presidenza il Sig. FERRARI MARCO Presidente del Consiglio.

Assiste il Segretario Comunale CAPPI RAFFAELE.

Il Presidente constata la presenza del numero legale dei Consiglieri per la validità dell'adunanza.

La seduta è VALIDA.

Sono chiamati a scrutatori i Sigg. Consiglieri: - -



N. 67

**ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI.**

- - -

Gli interventi svolti nel corso della discussione sono integralmente registrati su files e conservati agli atti in base all'art.38 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Escono i consiglieri **Reggiani, Goldoni e Fabbri**. I **presenti** sono ora **14**.

Il **Sindaco** illustra il punto in esame.

Interviene il consigliere **Pescetelli Alvaro** (CdL-Novì) che chiede di trascrivere agli atti il suo intervento e che di seguito si riporta:

"

Dopo quattro o cinque anni rispunta la proposta del registro delle Unioni civili (si era all'epoca della giunta Malavasi); fu allora proposta e nominata una commissione, cui, però, non fu dato alcun seguito (se ben ricordo). Questa volta, addirittura, si intende varare un regolamento per la "... disciplina del registro amministrativo delle unioni civili", etero ed omo, ovviamente, per essere politicamente corretti. Nella proposta di deliberazione si affastellano serie citazioni e considerazioni sullo Statuto, su una sentenza della Corte Costituzionale del 1986 (una più recente non è stata rinvenuta?), e naturalmente sulla Costituzione.

Ad un certo punto della premessa compare una vera e propria perla e cioè: spetta, è vero, al legislatore l'introduzione (il sostantivo utilizzato, "creazione", sembra eccessivo e presupponente) di un nuovo status personale, però "...deve riconoscersi al Comune, in proposito di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento".

Stupisco di fronte a tali acrobazie: l'estensore di tale proposta, (probabilmente importato da altro ente politicamente affine alla maggioranza), ha la sfacciataggine di affermare che il Parlamento non ha legiferato in materia, ma il Comune, nell'ambito della sua autonomia, può istituire un registro non previsto dalla legislazione in materia né di anagrafe, né di stato civile, né in materia sociale.

Lo spiritoso e tragicomico autore ha il pudore di affermare che se l'iscrizione in tali elenchi particolari (non doveva essere uno solo? e come mai sono definiti particolari?) non assume carattere costitutivo di status ulteriori o doveri diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, tuttavia ha solo effetto di pubblicità (altro termine più appropriato non poteva essere trovato) ai fini e agli scopi che l'amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela.

L'amministrazione vuole farci conoscere quali sono tali fini e tali scopi, e ciò senza giri di parole, intrisi di sociologismo e di pretese (fiacche) di costituzionalità (a costituzione invariata)?.

Una considerazione meritano i pareri espressi: quello di regolarità tecnica è articolato, pur se, a mio modesto parere non completo; la regolarità tecnica si estende a quanto previsto o non dall'ordinamento giuridico. Quello di conformità all'ordinamento giuridico mi lascia più che perplesso: le unioni civili sono o no previste dal nostro ordinamento?.

La previsione di un regolamento amministrativo è giuridicamente corretta e compatibile con l'autonomia e la potestà amministrativa che, però, devono essere omogenee alla legislazione statale. Per concludere, non posso tralasciare l'osservazione che manca qualsiasi previsione di spesa che, seppur minima di certo ci sarà: registro, modulistica, ecc, ecc,. La proposta, di conseguenza, manca del parere di regolarità contabile.



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

In chiusura dichiaro di concordare con la sostanza di quanto scritto sul suo blog dall'amico Boldrin, al di là di certe acrobazie ed asprezze dialettiche, sintomatico di come una notevole parte dell'opinione pubblica, (trasversalmente), pensa di quanto si vuole farle digerire.

Prego i fautori del registro di consultare i comuni cittadini, evitando di farlo con chi gravita nella loro area politica.

"

Intervengono successivamente il consigliere Caffagni Alessandra, il capogruppo di Rinnoviamo Bassi Riccardo, il consigliere Andreoli Tania, gli assessori Pederzoli Vania e Contri Stefania, Ferrari Marco quale consigliere comunale, il consigliere Pescetelli Alvaro, l'assessore Malagola Italo.

Il capogruppo di Rinnoviamo **Bassi Riccardo** come dichiarazione di voto richiama per l'inserimento in delibera il testo precedentemente letto e consegnato, come di seguito riportato:

"

Premesso che:

- la Consulta per le Pari Opportunità del Comune di Novi di Modena si è fatta promotrice di una proposta di istituzione di un "Registro delle coppie di fatto" presso il Comune di Novi di Modena a sostegno del riconoscimento della Parità di accesso ai servizi secondo i principi indicati dall'art. 48 "Parità di accesso ai servizi" Legge Regionale del 22 dicembre 2009, n.24;
- il fenomeno delle unioni civili è un fenomeno sociale in continua espansione in Europa, in Italia, in Emilia Romagna. Ad oggi nella nostra Regione circa il 10% della popolazione vive in coppie di fatto;
- l'art. 3 della Carta Costituzionale stabilisce che "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese";

Considerato che:

- l'art. 1 della L. 1228/1954: "In ogni comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente. Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge. Gli atti anagrafici sono atti pubblici";
- l'art. 4 del DPR 223/1989: "Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona";
- l'art. 48 della legge finanziaria regionale del 2009:
- "l. La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con l'articolo 3 della Costituzione e con l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. L'accesso ai servizi avviene a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsione degli eventuali contributi da questi dovuti;
- La Regione assume le nozioni di discriminazione diretta ed indiretta previste dalle direttive del Consiglio dell'Unione europea 2000/43/CE (Direttiva del Consiglio che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), 2000/78/CE (Direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

occupazione e di condizioni di lavoro) e Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione).

- I diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano alle singole persone, alle famiglie e alle forme di convivenza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Applicazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).

- La Regione si impegna, di concerto con gli Enti locali e con il coinvolgimento delle parti sociali e dei soggetti del terzo settore, a promuovere azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie."

## IMPEGNA

- Il Sindaco e la Giunta, in attuazione della normativa regionale sopra indicata, ad applicare i diritti generati dalla legislazione comunale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi alle singole persone, alle famiglie e alle forme di convivenza di cui all'art. 4 DPR 30 maggio 1989 n. 223;

- che sia disposto che gli Uffici di Stato Civile prevedano la possibilità di ottenere un'iscrizione all'anagrafe come: "Famiglia Anagrafica" delle persone conviventi legate da "vincoli affettivi", così come stabilito dal regolamento anagrafico Decreto Presidente della Repubblica n.223/89;

- dare piena applicazione alla legge anagrafica autorizzando il rilascio di una "Attestazione di Famiglia Anagrafica Affettiva" così come sull'esempio di altri Comuni (Bologna, Delibera del 18 gennaio 1999);

- il legame affettivo è un dato che l'anagrafe deve raccogliere perché lo impone la Legge, non fosse altro per distinguere la famiglia anagrafica affettiva dalle convivenze anagrafiche, il Sindaco ha il potere ordinare all'anagrafe, se richiestogli, un'attestazione nella quale si certifichi che la coppia richiedente è una coppia di fatto legata da vincoli affettivi;

- il rilascio della "Attestazione di Famiglia Anagrafica Affettiva" costituisce applicazione corretta ed efficace della legge anagrafica: corretta perché si dà piena attuazione alla Legge che distingue le relazioni affettive da altre forme di convivenza; efficace perché permette alle coppie che lo richiedono di poterlo utilizzare per esercitare quei diritti, che la legge già oggi gli riconosce;

- rispetto al "Registro delle Unioni Civili" il rilascio del certificato ha il vantaggio di non comportare una doppia iscrizione, una anagrafica ed una nel registro: tutte le coppie conviventi per ragioni affettive, essendo già iscritte all'anagrafe, è sufficiente che si rechino all'ufficio anagrafico a richiedere lo certificazione.

"

Ad integrazione dell'intervento, si dice molto amareggiato per il rifiuto di esaminare il testo proposto che si rifà alla legge regionale (delibera 18/01/1999) che non relega le coppie di fatto a mero aspetto simbolico ma dà consistenza ed operatività, senza andare a costituzione di un nuovo registro anche senza discriminare chi si iscrive nell'apposito registro.

Preannuncia voto contrario per le ragioni sopra esposte, che sono diverse dalle ragioni del centrodestra. Condivide pienamente quanto detto dal Presidente del Consiglio Comunale Ferrari Marco per quanto riguarda la dinamica personale. Avrebbe preferito qualcosa di più operativo ed efficace ma su cui non si è voluto andare in quella direzione.

Conclude il capogruppo dell'Unione per Novi **Allegretti Catia**.

Quindi,

## IL CONSIGLIO COMUNALE



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

Premesso che il fenomeno delle "unioni civili" o "unioni di fatto" trova un sicuro fondamento costituzionale negli articoli 1, 3 e 29 della Costituzione, in quanto l'unione civile non si pone in contrasto con la famiglia così come riconosciuta e garantita dalla Costituzione all'art.29, posto che "la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio" e pertanto, nel riconoscere e sottolineare il valore e l'importanza della famiglia non esclude all'evidenza il sorgere o l'esistenza di atti e formazioni sociali (previste e tutelate dall'articolo 3 della Costituzione) le cui finalità siano ritenute meritevoli di tutela e non contrastanti con i principi costituzionali;

Considerato che già da tempo è stato ritenuto che l'ambito di operatività e quindi di riconoscimento e tutela costituzionale dell'articolo 3 della Costituzione si estende sicuramente alla fattispecie della famiglia di fatto, dal momento che, come rilevato anni or sono dalla Corte Costituzionale, "un consolidato rapporto, ancorché di fatto non appare, anche a sommaria indagine, costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti. Intrinseche manifestazioni solidaristiche" (articolo 2 della Costituzione) (2- Corte Cost.18/11/1986, n. 237);

Considerato, altresì, che ancorché la creazione di un nuovo status personale non può certamente che spettare al legislatore statale, deve riconoscersi al Comune, in proposito, la possibilità di operare in materia nell'ambito dei principi e delle regole fissate dalla legislazione statale e per le finalità ad esso assegnate dall'ordinamento;

Rilevato, pertanto, che fermi restando i registri previsti dalla legge e dal regolamento anagrafico, il Comune possa istituire uno o più elenchi per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

Considerato, pertanto, che l'iscrizione in tali elenchi particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l'Amministrazione comunale ritiene meritevoli di tutela;

Ritenuta, pertanto, l'opportunità per i motivi innanzi espressi di disporre la tenuta, presso un apposito ufficio, di un elenco dove iscrivere, seguendo la distinzione operata dalla legge, le persone legate da vincoli non "legali" (matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela) ma solamente da "vincoli affettivi";

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Affari Generali nella considerazione dell'esplicita esclusione di qualsiasi collegamento, relazione e/o interferenza con la normativa ed i registri anagrafici e di stato civile nonché con l'esplicita esclusione dell'Ufficio Anagrafe e Stato Civile dalla futura attribuzione delle competenze in oggetto;

Vista la valutazione favorevole di conformità all'ordinamento giuridico espressa dal Segretario Comunale;

Con voti favorevoli 10 (Unione per Novi), contrari 4 (Rinnoviamo e CdL-Novì), astenuti nessuno espressi nei modi e forme di legge e quindi a maggioranza,

## **DELIBERA**

1) di istituire presso il Comune di Novi di Modena il "Registro delle Unioni Civili", dandosi esplicitamente atto che l'istituendo registro non ha alcuna relazione e/o interferenza con la normativa ed i Registri anagrafici e di Stato Civile bensì riveste esclusivamente il carattere di registro amministrativo;

2) di specificare espressamente che l'ufficio comunale preposto alla tenuta del registro, in nessun



# COMUNE DI NOVI DI MODENA

PROVINCIA DI MODENA

caso potrà individuarsi nell'ambito dell'Ufficio Anagrafe o Stato Civile;

3) di definire, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, le norme regolamentari di gestione del "Registro delle Unioni Civili" come da specifico regolamento allegato al presente atto sotto la lettera "A" quale parte integrante e sostanziale;

=====



**COMUNE DI NOVI DI MODENA**  
PROVINCIA DI MODENA

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
N. 67 del 21/09/2010

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente**  
F.to FERRARI MARCO

**Il Segretario Comunale**  
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

=====  
**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 24-09-2010 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale**  
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

=====  
Il Presente atto è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Novi di Modena, 24-09-2010

=====  
**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-10-2010 ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267

Novi di Modena,

**Il Segretario Comunale**  
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

=====  
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, \_\_\_\_\_